

REGOLAMENTO (CE) N. 140/95 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1995

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (*), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2376/94 (**), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intenzione di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1995.

considerando che gli esportatori non hanno emesso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia istituito con il regolamento (CE) n. 2376/94 è prorogato per un periodo di due mesi che scade il 3 aprile 1995. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento sia chiuso a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. JUPPÉ

(*) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(**) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.